

DELIBERA N. 10 DEL 13/06/2014

CREAZIONE DELL'AREA "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ORDINE, AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013.

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 43, D. LGS 33/2013.

NOMINA DEL SOSTITUTO PROVVEDIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 5, D. LGS 33/2013.

Il Consiglio Direttivo,

- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai sensi del quale la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

- visto l'art. 9 del decreto de quo che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, prevede la creazione, nella home page dei siti istituzionali, di un'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e, al tempo stesso, esclude che le amministrazioni possano disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

- considerato che il suddetto decreto uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni (enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali) e definisce i ruoli, le responsabilità e i processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;

- visto che l'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce, con riferimento agli obblighi di pubblicazione, che il responsabile per la prevenzione della corruzione, designato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, L. 6 novembre 2012, n. 190, svolga le funzioni di "responsabile per la trasparenza", definendone i compiti;

- considerato che all'obbligo di pubblicazione, gravante sulla pubblica amministrazione, corrisponde, ai sensi dell'art. 2, comma 2, il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

- visto che, in correlazione al suddetto obbligo, il D.Lgs. 33/2013 prevede, all'art. 5, l'istituto dell'accesso civico, che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere al responsabile per la trasparenza, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora quest'ultima sia stata omessa;

- considerato che l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

- preso atto del fatto che l'accesso civico si può effettuare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione abbia il carattere di obbligatorietà

- considerato che, nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 241/90 (c.d. sostituto provvedimentale), affinché provveda nei termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge 241/90;

- visto che l'art. 8 disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, stabilendo che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione e che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati per un periodo di

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti;

- considerato che il decreto riordina inoltre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - visto che il D.Lgs. 33/13 impone l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nell'allegato al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza;
 - considerato che il D.Lgs. 33/13 prevede diverse tipologie di sanzioni per le amministrazioni pubbliche inottemperanti (sanzioni disciplinari, sanzioni per responsabilità dirigenziale, sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa, sanzioni amministrative, sanzioni di pubblicazione) e l'eventuale causa per responsabilità per danno alla immagine dell'amministrazione;
 - visto, inoltre, che le linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8, stabiliscono che essi debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti dei siti istituzionali pubblici;
 - **preso atto del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis D.L.101/2013, convertito con modif. da L. 125/2013: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”, ai sensi del quale gli Ordini Professionali non si configurano quali destinatari diretti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, ma sono soltanto tenuti ad adeguarsi ai principi generali del suddetto decreto, con proprio regolamento e tenuto conto delle proprie peculiarità;**
 - ritenuto, pertanto, che la sopracitata disposizione riconosca piena autonomia funzionale agli Ordini Professionali;
 - valutata, in ogni caso, l'opportunità che l'Ordine rispetti i principi generali di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- all'unanimità dei presenti;

PRENDE ATTO

ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, **dell'attribuzione al Presidente pro-tempore e Responsabile per la prevenzione della corruzione, Dott.ssa Cuoghi Marcella delle funzioni di "Responsabile per la trasparenza" e**, sentita la disponibilità del Dott. Giuseppe Masini, Segretario dell'Ordine di Modena, all'unanimità dei presenti

DESIGNA

ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della legge 241/90, il **Dott. Masini Giuseppe, Segretario dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, come titolare del potere sostitutivo (c.d. Sostituto Provvedimentale)**

DELIBERA

di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, in una sezione denominata "Amministrazione trasparente", dei principali dati ed informazioni previsti dal D.Lgs. 33/13 e dalle successive norme che apportino modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a:

- bilanci preventivi e consuntivi
- gli indirizzi PEC dell'Ordine e relativo telefono;
- composizione del Consiglio Direttivo e relative funzioni
- l'organigramma del personale con relativa dotazione organica;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e riferimenti normativi relativi al CCNL di comparto.

- i bandi di concorso indetti dall'Ente;
 - i canoni di locazione;
 - le informazioni identificative degli immobili posseduti (indicazione negativa, nel nostro caso);
 - gli incarichi di consulenza, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;
- Eventuali ulteriori dati oggetto di pubblicazione verranno individuati nel Regolamento Interno di Organizzazione (RIO), di prossima emanazione.